

YET NOT ENOUGH TO SAY A BOMB WILL FALL

TOMMASO GAZZOLO

*Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Sassari
tommaso.gazzolo@libero.it*

ABSTRACT

The paper, in dialogue with Ferdinando Menga's book, is devoted to discussing some problems about the issue of responsibility towards future generations. Especially, starting from a few points about the danger of the "bomb", one wonders how it is possible to be responsible for an act that, among its consequences, will have the one of entirely extinguishing the very future human beings as those to whom one is supposed to respond. The paradox will be that we never could answer for the most criminal act, the one that will destroy humanity. For solving this illogicality, it is necessary to think a new concept of responsibility.

KEYWORDS

Responsibility, future generations, bomb, Jonas, Gregory Corso, legal philosophy

1. THAT I CAN'T EXIST IN A WORLD THAT CONSENTS / A CHILD IN A PARK A MAN DYING IN AN ELECTRIC-CHAIR¹. «Per un atto che non lascerebbe più in vita nessuno in grado di porre domande, non può esistere alcun genere di responsabilità»². È a

¹ Ferdinando Menga si è servito, nel suo libro, di una serie di "innesti", di citazioni, di epigrafi nietzscheane, che separano un capitolo dall'altro, che costituiscono la logica sottile, forse, del suo modo di ripensare il problema dei "venturi", delle generazioni future. Avevo pensato di riprendere questo "ritmo", la strategia concettuale che implica (ed anzitutto un certo volgere *in positivo* l'irresponsabilità – la grande invenzione di Nietzsche). Se ho preferito, invece, ricominciare dalla "bomba" – e da un altro innesto, quello di Gregory Corso – è in fondo perché, come ha osservato Derrida, la «guerra nucleare totale», in quanto «ipotesi o, se preferite, in quanto fantasma, condiziona tutti i discorsi e tutte le strategie», forse anche quelle passate (anche la strategia nietzscheana, dunque). Siamo già da sempre, allora, installati in un discorso – retorico, politico, etico, etc. – determinato dalla "bomba", dalla sua possibilità: è di questa "possibilità" che tenteremo, qui, di dar conto, nel suo rapporto con il problema della responsabilità per le generazioni future.

² H.M. Enzensberger, *Riflessioni davanti a una gabbia di vetro*, in Id., *Politica e crimine. Nove saggi*, trad. it. di D. Zuffellato, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 31.

partire da qui – da questa ipotesi limite, resa possibile da quella che Günther Anders ha chiamato la «rivoluzione copernicana» della «situazione atomica»³ - che il concetto di responsabilità deve forse essere ancora ripensato sul piano dell'etica e del diritto. Lo “scandalo”, ciò che mette radicalmente in questione la responsabilità, sarebbe che il crimine – si pensi ad una guerra nucleare, ma non soltanto – che provocherebbe la fine del genere umano, insomma, sarebbe per definizione un atto di cui nessuno potrebbe essere ritenuto responsabile, poiché dopo il suo compimento non ci sarebbe alcuno a poterlo giudicare, a testimoniare per esso: non sarebbe, a rigore, neppure un crimine, pertanto. Nel momento stesso in cui è divenuto possibile compiere un simile atto, un atto che escluda *a priori* la possibilità di chiederne conto, di risponderne, la stessa nozione di responsabilità rischia di perdere ogni significato⁴.

Almeno da Hiroshima, da quella «cosa-senza-nome»⁵, la nostra “responsabilità” verso le generazioni future appare incerta, almeno nella misura in cui potremmo sempre far sì che non vi sia nessuno a cui *respondere*. Per questo Menga, del tutto correttamente, ritiene essenziale un «ripensamento radicale» del discorso etico e giuridico riguardante anzitutto il «futuro dell'altro»⁶, dimostrando come una autentica responsabilità rivolta al futuro non possa che essere pensata a partire dal «primato etico dell'alterità». Si tratterà, cioè, di non pensare più il futuro *a partire dal presente*, di fondare la nostra responsabilità *per* il futuro come proiezione verso quest'ultimo, quanto di essere fatti responsabili dall'appello che sopraggiunge *dal futuro*⁷, dall'esposizione a ciò che avviene e ci ha da sempre preceduti.

Proseguire il discorso di Menga, farlo continuare e continuare ad interrogarlo, è un impegno che riguarda, allora, anzitutto, il tempo della responsabilità, la temporalità propria di una responsabilità intergenerazionale – sulla linea, in parte, del passaggio da una responsabilità *retrospettiva* ad una responsabilità *prospettica*, per servirsi di una distinzione di Moore⁸, ed in cui l'etica della responsabilità per il

³ G. Anders, *Diario di Hiroshima e Nagasaki. Un racconto, un testamento intellettuale*, trad. it. Milano, Ghibli, 2014, p. 7. Su Anders, e la tematica qui affrontata, si rimanda al bello studio di P.P. Portinaro, *Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

⁴ Cfr. É. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, Paris, Minuit, 1969, trad. it. di M. Liborio, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, II, Torino, Einaudi, 1976, pp. 442-451. Per un'introduzione al concetto di responsabilità, rimando qui a M. Vergani, *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all'altro*, Milano, Cortina, 2015; M.A. Foddai, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Torino, Giappichelli, 2005; F. Miano, *Responsabilità*, Napoli, Guida, 2009; B. Giacomini (a cura di), *Il problema responsabilità*, Padova, Clueb, 2004.

⁵ G. Ceronetti, *Hiroshima, la cosa-senza-nome*, in Id., *Cara incertezza*, Milano, Adelphi, 1997, pp. 19-23.

⁶ F.G. Menga, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, p. 97.

⁷ F.G. Menga, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, cit., p. 117.

⁸ Cfr. M.S. Moore, *Law and Psychiatry: Rethinking the Relationship*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 50. Si veda anche, a commento della distinzione introdotta da Hans Jonas tra “responsabilità di” e “responsabilità per”, M.A. Foddai, *Agire eticamente. Jonas e le nuove responsabilità*, Napoli, Jovene, 2017, p. 65: «La “responsabilità per” si differenzia sia dall'obbligo giuridico di rispondere dei propri atti, sia

futuro di Jonas⁹, ma anche di Apel, giocano certamente un ruolo essenziale. Dovremo ricominciare allora da una serie di questioni e di problemi.

Che cosa significa responsabilità *per* le generazioni future? La prospettiva di Menga mette, in fondo, in discussione l'idea che si tratti di una responsabilità "retrospettiva": l'idea stessa, cioè, di una responsabilità per ciò che *è stato compiuto*, per qualcosa che *è stato* (di cui saremo chiamati a rispondere nei confronti delle generazioni future). Di una responsabilità, cioè, di cui potremmo essere chiamati a rispondere solo in futuro, ma per ciò che abbiamo compiuto nel passato. È questa idea che va ripensata dopo la rivoluzione copernicana della "bomba" (ma *the bomb*, come Corso spiegava, è sempre più e altro che il fungo atomico: i bambini abbandonati nei parchi, le sedie elettriche, la vecchiaia, perché tutto, nell'età della tecnica, mette in gioco non più la nostra possibilità di *scomparire*, ma di *sopravvivere*).

La nostra responsabilità *per* le generazioni future non indica la nostra responsabilità "nei confronti di esse", la responsabilità che avremo o che potremmo avere. Indica l'essere responsabili "in loro favore" o, al limite, "al loro posto", affinché le generazioni future – di cui nulla sappiamo, di cui nulla sapremo mai – possano ancora venire. Non possiamo essere responsabili *di fronte* a loro (ostacolo della *non-esistenza*): siamo già da sempre responsabili, però, del loro a-venire, rispondiamo già ora di tutto ciò che, se fosse compiuto, impedirebbe ad esse di giungere, di arrivare. Questo significa, in ultima istanza, disporsi ad essere interpellati, ascoltare ciò che esse hanno già ingiunto.

2. LO THE VISITING TEAM OF PRESENT / THE HOME TEAM OF PAST. In che termini si potrà parlare, allora, di *diritti* delle generazioni future? Nella prospettiva che qui, con Menga, seguiamo, essi non potranno essere considerati come correlativi di obblighi *nei confronti* di persone future¹⁰. Non sono, cioè, diritti che persone non

dal dovere morale di rendere conto, davanti alla propria coscienza o a un tribunale divino, delle proprie azioni. "Esiste però ancora un concetto complementare diverso di responsabilità, dice Jonas, che non riguarda la resa dei conti *ex post facto* per quanto è stato compiuto ma la determinazione del da-farsi, rispetto al quale io mi sento responsabile in primo luogo non per il mio comportamento e le sue conseguenze, bensì per la causa che m'impone di agire". La differenza fondamentale tra una responsabilità retrospettiva, basata sui principi della sanzione e della retribuzione, e una responsabilità prospettica, definita dalla valutazione delle conseguenze, sta nel concetto giuridico e morale d'imputazione che non opera in quello di responsabilità proposto da Jonas».

⁹ Per un'introduzione al tema, si rinvia a P. Becchi - K.-O. Apel - P. Ricoeur, *Hans Jonas: il filosofo e la responsabilità*, Milano, Albo Versorio, 2004; P.B. Helzel, *Il diritto di esistere delle generazioni future. Alcune riflessioni su Hans Jonas*, in E. Sgreccia – G.P. Calabrò (a cura di), *I diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica*, Lungro, Marco, 2002, pp. 315-325; P. Becchi, *Hans Jonas e l'etica applicata. Una visione d'insieme*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2011, pp. 419-434. Si veda, per uno sguardo d'insieme sui problemi filosofici della responsabilità verso le generazioni future, G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

¹⁰ Cfr. A. Gosseries Ramalho, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e*

ancora esistenti potrebbero vantare nei nostri confronti, obbligandoci a compiere o astenerci dal compiere determinate azioni o a rispondere per esse. Del resto, anche solo parlando di “diritti” e di “persone” finiremmo per vincolare e predeterminare le generazioni future ad una determinata concezione del diritto – e, con esso, dell’etica –: nulla ci dice che i “venturi” rivendicheranno diritti; nulla ci dice che continueranno a pensarsi a partire dal loro essere “persone”, o “soggetti di diritto”¹¹. Assegnare ad essi dei “diritti” significherebbe già predeterminare la loro stessa esistenza: significa *interpellarli*, chiamarli già con un nome, costituirli come soggetti, con un’identità definita. Eppure il futuro è tale proprio in quanto esso non è un presente *non-ancora* stato, futuro già da sempre *presente*, ma è il sempre a venire del futuro stesso, l’avvento dell’avvenire che deve sempre essere mantenuto come possibile, come qualcosa che non sarà mai *presente*.

Le “generazioni future” non sono, da questo punto di vista, le generazioni *non ancora esistenti* (ma che sono già destinate a venire ad esistenza: i “nostri” figli, i “nostri” nipoti): esse sono le generazioni a-venire, le generazioni, cioè, che devono sempre poter essere altre e diverse rispetto a tutto ciò che noi, oggi, decidiamo nei loro confronti («cosa sarebbe infatti il futuro se non potesse essere qualcosa di diverso dal futuro?»¹²).

3. COME WITH THY GOWN OF DYNAMITE GREEN. Quali obblighi, dunque, abbiamo già assunto, in forza di questa responsabilità? Il problema, qui, è pensare il senso del diritto a partire da questo impegno, da questa responsabilità di far sì che il futuro possa continuare a-venire, a non essere semplicemente ciò che non-è-ancora presente. Il diritto appare connotato dalla *progettualità* e, con essa, da una certa concezione della temporalità: esso dispone *per* l’avvenire; determina, cioè, il senso di ciò su cui ora dispone a partire dal primato dell’avvenire nel tempo, *in vista* di ciò che sarà. Rispetto al problema delle generazioni future, è questo carattere di “progetto”, tuttavia, che si trova a dover essere ripensato.

della responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008, pp. 29-54. La letteratura giuridica in materia è pressoché sterminata – di essa, peraltro, il testo di Menga dà conto in bibliografia. Aggiungo unicamente il volume a cura dello stesso Ferdinando Menga e di Fabio Ciaramelli *La responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica e alla politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. Mi limito invece a richiamare, per l’Italia, i contributi di S. Pratesi, *Generazioni future? Una sfida per i diritti*, Torino, Giappichelli, 2007; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008; G. Palombella, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 84, 3, 2007, pp. 399-436; C. Zanghi, *Per una tutela delle generazioni future*, in «Jus», 1, 1999, pp. 623-638.

¹¹ Cfr., sul punto, U. Pomarici, *Generazioni future, identità personale, umanità*, in R. Bifulco – A. D’Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 141-160.

¹² W. Hamacher, *Lingua amissa. Il messianismo della lingua merce e Spettri di Marx di Jacques Derrida*, in J. Derrida, *Marx&Sons. Politica, spettralità, decostruzione*, trad. it. Milano, Mimesis, 2008, p. 226.

A partire dalla modernità questa “progettualità” si è caratterizzata per l’implicita *pretesa di progresso* cui rimanda. In ogni decisione giuridica sarebbe, cioè, sempre intrinseca la pretesa «ch’essa, la decisione, produca uno stato normativo “migliore”», che il mondo, dopo di essa, si presenterà come «progredito» rispetto alla situazione antecedente¹³. Pensata nei termini di un “progresso”, tuttavia, la progettualità rischia di finire per identificarsi con una pretesa di *determinare* il futuro, inteso come quel presente che non-è-ancora e che si intende far esistere, disponendo per esso, in un certo modo. Diversamente, il problema delle generazioni future implica che il presente *sia determinato* dall’avvenire; che il presente, cioè, si progetti come ciò che non determinerà in anticipo ciò che verrà, ma che lo mantenga nella sua possibilità di sopraggiungere *anche diversamente* da come lo si prevede o lo si desidera.

Solo fino a quando saranno, del resto, a-venire, le generazioni potranno dirsi future: nel momento stesso in cui la loro venuta dovesse essere già determinata, prevista e progettata, essa cesserebbe di essere tale, per essere iscritta nella pretesa di progresso propria del diritto presente, del diritto che non si fa che *nel* presente, per quanto *in vista* del futuro. Ciò che occorrerebbe, allora, pensare – al di là, forse, di ogni «legislazione», intesa nel suo significato moderno¹⁴ – sarebbe un diritto che non si faccia più “in vista” del futuro (guardando cioè ad esso, rendendolo visibile e progettabile), bensì che possa esporsi al sopraggiungere di un avvenire il cui senso deve restare indeterminato e imprevedibile. Il che non significa una rinuncia all’azione (o un *in dubio contra projectum*¹⁵); al contrario, significa farsi responsabili di un’azione, di una pratica che sia essa stessa a rendere possibile – pur senza saperne alcunché, pur senza mai pre-vedere ciò che sarà – la libertà delle generazioni future, la loro stessa possibilità di giungere senza che nulla ne determini prima le *condizioni di esistenza*. Che, tuttavia, *possano* (in una possibilità sempre possibile¹⁶) giungere, è ciò a cui impegna questa responsabilità

Il senso del diritto – della sua funzione sociale e istituzionale – si trova allora esposto ad una trasformazione: se il diritto moderno non è pensabile che a partire dalla sua pretesa di *progresso* (dal suo *disporre-per* l’avvenire), un diritto che si determini a partire *dalle* generazioni future – dalla responsabilità cui esse ci impegnano – non dovrebbe necessariamente rinunciare alla sua pretesa di essere, per dirla con Troeltsch, «superamento del presente e fondazione del futuro»? Non

¹³ M. La Torre, *L’evoluzione del diritto e la «pretesa di progresso»*. Per una modesta filosofia della storia del diritto, in «Ragion Pratica», 48, 1, 2017, p. 198.

¹⁴ Sul punto, richiamerei anzitutto le riflessioni di A. Kojève, *La notion de l’autorité* (1942), Paris, Gallimard, 2004; trad. it. a cura di M. Filoni, *La nozione di Autorità*, Milano, Adelphi, 2011, pp. 62-71.

¹⁵ Riprendo, qui, l’espressione di D. Böhler, *Mensch und Natur. Verstehen, Konstruieren und Verantworten*. In *dubio contra projectum*, in «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 39, 1991, pp. 999-1019.

¹⁶ Sul concetto di possibile-impossibile possibilità, cfr. V. Vitiello, *Il Dio possibile. Esperienze di cristianesimo*, Roma, Città Nuova, 2002; Id., *L’impossibile. Discutendo con Massimo Cacciari*, in «Aut Aut», 245 1991, pp. 45-55.

sarebbe, in fondo, un diritto che si esponga alla possibilità che le generazioni future giungano al di là da ogni anticipazione che avremmo potuto averne, da ogni nostra “fondazione”? (Questione difficile: come sarebbe un diritto che non si pensi più come mezzo attraverso cui progettare, rendere esistente, “fondare” un determinato futuro, bensì come pratica mediante cui il presente si rende il passato di un avvenire di cui non sappiamo ancora nulla, e che deve restare imprevedibile?)

4. THAT IN THE HEARTS OF MEN TO COME MORE BOMBS WILL BE BORN. Solo a ciò siamo già impegnati: a che le generazioni future possano continuare a poter venire, ad *esporci* alla loro possibile venuta, al loro sopraggiungere. Ma questo sopraggiungere, per essere tale, non potrà che essere *senza legge*, senza, cioè, che sia un diritto – nel suo progettarsi – a predeterminarlo, condizionarlo, anticiparlo. Che fare, allora? Forse, sul piano di una pratica giuridica, si tratterebbe di pensare un diritto che, anziché progettarsi in vista *del* futuro (di quel determinato futuro che esso assume, in ogni decisione giuridica, come migliore), si determini proprio a partire dall’idea che un futuro è tale solo se può *non* essere così come lo prevediamo. Il diritto dovrebbe, da questo punto di vista, costituirsi come pratica orientata a rendere *possibile* sempre *più d’un* futuro. Non a realizzare un certo futuro; al contrario, a far sì che possa avvenire un futuro inatteso.

Significa esporsi all’incertezza o a rischi “incalcolabili”? Certamente sì. Significa, cioè, non poter pretendere di *fondare* una volta per tutte – attraverso il ricorso alle “generazioni future” – un imperativo di preservazione o protezione del paesaggio, dell’ambiente, della salute, etc.¹⁷ Le generazioni future non ci chiamano a preservare l’esistente: per essere davvero tali, esse devono conservare il “diritto” di poter sopraggiungere rifiutando radicalmente ogni eredità, tradizione, valore o lascito da parte nostra.

Eppure una legge, un imperativo, resta: quello di far sì che queste generazioni possano continuare a sopraggiungere – anche, eventualmente, per rifiutarci. Da questo punto di vista, *speranza e responsabilità* – per servirsi di ciò che al limite contrapporrebbe Bloch e Jonas, definirebbe la critica del secondo al primo¹⁸ – coesistono necessariamente: non c’è responsabilità, non c’è nulla di cui rispondere, senza la speranza, senza ciò che apre all’avvento, al sopraggiungere dei venturi. Non

¹⁷ Correttamente ha osservato, sotto tale profilo, J.-L. Nancy, *L’Équivalence des catastrophes (Après Fukushima)*, Paris, Galilée, 2012, p. 36: «Car une solution – qu’elle consiste à renoncer au nucléaire ou bien à augmenter considérablement les mesures de protection – reste prise dans l’orbite de l’ensemble des dispositions et des comportements techniques au sein desquels nos vies se déroulent - au sein desquels la civilisation se déploie. La course aux techniques de substitution ou de contrôle reste dans l’horizon inchangé d’une civilisation que, pour faire vite, je dirai ici “du progrès” et de la “maîtrise de la nature”».

¹⁸ Cfr., sul punto, R. Bodei, *Principio speranza/Principio responsabilità*, in «Iride», 6, 1991, pp. 231-234; M. Löwy, *Ernst Bloch’s Prinzip Hoffnung and Hans Jonas’s Prinzip Verantwortung*, in H. Tirosh-Samuelson – C. Wiese (a cura di), *The Legacy of Hans Jonas. Judaism and the Phenomenon of Life*, Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 149-158.

sarebbe, in fondo, improprio affermare che è proprio di quella speranza che siamo chiamati a rispondere, a farci garanti: che essa non cessi, che la nostra *sopravvivenza* non vada disgiunta dalla *sopravvenienza* dei venturi.

5. THERE IS A HELL FOR BOMBS. Il problema diventa, allora, quello di capire se e in che termini la responsabilità “per” le generazioni future possa definirsi giuridicamente – ad esempio nei termini di obblighi cui determinati soggetti sarebbero, ora, tenuti e vincolati. Pensare che la nostra responsabilità indichi il nostro rispondere nei loro confronti per ciò che avremo fatto, continua a presupporre una logica *retrospettiva*: implica, cioè, l’idea che si possa rispondere soltanto dell’azione in quanto *compiuta*, passata. Eppure – ed è questo l’aspetto della rivoluzione copernicana di cui parlava Anders – oggi è divenuto possibile commettere crimini che rendono impossibile, per definizione, la loro punizione, perché, una volta commessi, non lascerebbero in vita nessuno che la potesse disporre.

È il caso della “bomba”. Di crimini che non sono più crimini, se vengono commessi. Cito ancora una riflessione di Enzensberger: «il fatto che questo crimine possa essere giudicato solo finché rimane inattuato fa parte della sua natura inconcepibile: una volta realizzato non lascerebbe in vita nessun giudice, imputato o testimone»¹⁹. Siamo di fronte, pertanto, ad un nuovo concetto di delitto, di crimine, e con esso di responsabilità: di un delitto, cioè, di cui a rigore non si potrebbe rispondere se non *senza* averlo compiuto; di un crimine che è un crimine – può cioè essere giudicato come tale – unicamente se non viene commesso. Non si potrebbe essere responsabili per aver lanciato la bomba atomica: lo si potrebbe, al limite, essere solo finché, e alla condizione che, non la si sia lanciata. Derrida lo ha detto benissimo: la guerra nucleare totale è per definizione un «non-evento»²⁰, non ha mai *avuto luogo* come tale né – aggiungiamo – potrà mai propriamente avere luogo (perché, accadendo, cancellerebbe il suo aver-luogo).

Ciò significa che non si potrebbe neppure, però, ritenere uno Stato obbligato a *non lanciare* la bomba – perché, ove la lanciasse, esso non sarebbe responsabile di ciò che ha fatto, la sua responsabilità sarebbe senza “conseguenze”. Il punto non sarebbe, allora, quello di pensare una “responsabilità senza responsabilità”, che non passi più per l’obbligo di rispondere di ciò che è *stato fatto*, ma per il farsi responsabili del fatto di poter *continuare* a rispondere? Non si può, a rigore, essere responsabili per aver lanciato la bomba, così come non lo si può essere per non averla lanciata. Si può soltanto essere fatti responsabili della responsabilità stessa, della *possibilità* di essere responsabili. E questa possibilità è davvero tale, è davvero autentica possibilità, perché non si *realizzerà* mai, non diverrà mai “reale” (perché: se

¹⁹ H.M. Enzensberger, *Riflessioni davanti a una gabbia di vetro*, cit., p. 32.

²⁰ J. Derrida, *No Apocalypse, not now. A tutta velocità, sette missili, sette missive*, in Id., *Psychè. Invenzioni dell’altro*, vol. 1, trad. it. di R. Balzarotti, Milano, Jaca Book, 2008, p. 450.

l'atto non viene compiuto, non si è responsabili; se l'atto viene compiuto, esso stesso impedisce che se ne possa rispondere).

Da questo punto di vista, non si tratta più di contrapporre – come ad esempio avviene in Jonas – una responsabilità “retrospettiva”, rivolta al *già-fatto* ad una “proiettiva”, che guarderebbe invece il *da-farsi*; quanto una responsabilità “reale” – che cioè ponga degli obblighi esistenti, per il passato o per il futuro che siano – da una responsabilità “possibile”, che non consista in altro che nel rendersi sempre possibile, nel continuare ad essere possibile.

Resta, però, la questione: a quali condizioni una simile responsabilità potrebbe essere definita *giuridica* – dove passerebbe la distinzione rispetto ad una responsabilità etica o morale? Distinguere una responsabilità rivolta al passato da una rivolta al futuro, non risolve, a nostro avviso, la questione. Piuttosto, occorrerebbe poter pensare un diritto – e in ciò il concetto di responsabilità diverrebbe proprio di una pratica giuridica – che non consista più nel *realizzare* il futuro, ma nel *renderlo possibile*. Ed il possibile è tale non perché sia destinato a realizzarsi, ma solo in quanto – ci serviamo qui di un'espressione di Sartre – si “possibilizza”, non cessa di essere possibile (e quindi anche impossibile, al limite).

Pur nella brevità del presente intervento, mi sentirei allora di sottolineare ancora un aspetto di questa concezione. Occorre poter “praticare” una responsabilità che sia sempre possibile e che si mantenga come tale – e non una responsabilità che consista nel far rispondere il soggetto per ciò che avrà fatto. Non risponderai mai, ma devi sempre poter rispondere – ed è di questo che rispondi.

Non si tratta più di definire le *conseguenze* a cui una certa azione debba andare incontro nel momento in cui sia o non sia realizzata, bensì di determinare le *condizioni* che consentano che, per le azioni che si compiranno o meno, una responsabilità sia sempre possibile. All'idea della responsabilità come conseguenza (“Se A, allora *deve essere* B”), occorre forse affiancare l'idea di una responsabilità come condizione per poter non cessare di essere fatti responsabili (“Affinché B *possa essere*, allora A”). Non: “se si sgancia la bomba atomica, allora si è responsabili”, ma “per poter essere responsabili della bomba atomica, allora non la si deve sganciare”. Cosa cambia dal punto di vista dell'azione, dell'agire? In ultima istanza, direi che cambia, se non altro, il punto di vista, la prospettiva concettuale della responsabilità.

Per affrontare il problema delle generazioni future, ciò appare essenziale: non si tratta di chiedersi in che misura io sia responsabile delle mie scelte nei confronti delle generazioni future, ma quali scelte mi consentano di *poter* continuare a rispondere alle generazioni che sopraggiungeranno. Si dirà che quella della “bomba”, della guerra nucleare totale, è solo un'ipotesi limite. È vero. O, più correttamente: essa è l'*estremo* del concetto di responsabilità, è ciò a cui esso può sempre giungere.

6. YOU ARE DUE AND BEHOLD YOU ARE DUE. La prospettiva qui indicata non si risolve, tuttavia, nell'adozione di un principio di "conservazione" dell'esistente in vista di un lascito, di un'eredità di cui risponderemmo verso le generazioni che verranno ad esistenza. Il problema è, del resto, proprio questo: di non pensare più le generazioni future come le generazioni che esisteranno in un prossimo o remoto futuro – di pensare, cioè, la nostra responsabilità come se riguardasse l'*esistenza* di una generazione in un futuro *determinato*. Poter continuare a rispondere all'ingiunzione che viene dalle generazioni future significa, in fondo, il nostro impegno a far sì che sia sempre possibile il loro sopraggiungere, di cui nulla sappiamo. Non è *un mondo* (o *questo mondo*) che dobbiamo preservare e consegnare alle generazioni future: è la possibilità che vi sia mondo, che esso non cessi mai di poter divenire mondo. Più che progettare un futuro migliore, il diritto non dovrebbe allora rendere-possibile un futuro *diverso* da quello prevedibile o determinabile, e dunque *sempre più d'un futuro*?

Come e a quali condizioni – politiche, giuridiche, etc. – le generazioni future *esisteranno*, dipende dalle nostre scelte, da ciò che faremo o non faremo. Dal punto di vista della loro esistenza, è evidente che siamo noi a scegliere per esse, a condizionarne e determinare il futuro. Ma la questione non è la stessa di quella che abbiamo tentato qui di articolare, ossia a quali condizioni sia *possibile* il sopraggiungere delle generazioni future. Quest'ultima inverte e rovescia, si potrebbe dire, il senso della nostra responsabilità. Ciò di cui siamo responsabili, infatti, non è di determinare un futuro che, in conseguenza delle nostre attuali o prossime scelte, possa essere "migliore" o "non peggiore" del nostro presente. L'imperativo potrebbe essere un altro: adotta quelle decisioni, compi quelle azioni che siano compatibili con la possibilità che il futuro sia diverso, che possa giungere improvvisamente come inaspettato e totalmente altro rispetto a quello prevedibile in base e in conseguenza di quelle azioni stesse.